

DECRETO RISTORI D.L. 137 DEL 28/10/2020

Da oggi 29.10.2020 entra in vigore il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (Decreto Ristori), finalizzato a fornire aiuti ai settori più penalizzati dalle misure restrittive anti COVID-19 (tipicamente settore turistico ricettivo, bar, ristoranti, discoteche ecc...); riportiamo gli aspetti più salienti.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

SOGGETTI BENEFICIARI:

- alla data del 25/10/2020 attività prevalente codice ateco allegato 1, di cui trovi dettaglio al seguente link: <https://www.studiotrussoni.it/wp-content/uploads/2020/10/Allegato-1-Decreto-Ristori.pdf>;
- escluso chi ha aperto partita iva dal 25/10/2020
- escluso chi ha cessato partita iva prima della presentazione dell'istanza con procedura web qualora necessaria

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- ammontare del fatturato di aprile 2020 < 2/3 di quello di aprile 2019
- nessun calo di fatturato da verificare per chi ha avviato attività successivamente al 01/01/2019 (ma entro il 25/10/2020 perché sarebbe escluso)

	MODALITA' DI EROGAZIONE	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per chi ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	CON ACCREDITO DIRETTO SU IBAN GIA' COMUNICATO	Quota del contributo già erogato calcolata applicando le percentuali di cui all'allegato 1
Per chi <u>non</u> ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	PREVIO INVIO DI ISTANZA CON PROCEDURA WEB	Quota del valore calcolato con l'apposita procedura web, ossia applicando le seguenti percentuali al calo del fatturato di aprile: <ul style="list-style-type: none"> • 20%: ricavi inferiori € 400.000 • 15%: ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 • 10%: ricavi superiori € 1.000.000
Per chi ha iniziato l'attività successivamente al 01/01/2019 e ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	CON ACCREDITO DIRETTO SU IBAN GIA' COMUNICATO	Quota del contributo € 1.000 per persone fisiche ed € 2.000 per gli altri, calcolata applicando le percentuali di cui all'allegato 1

In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 Euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (Art. 8.)

Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, previsto dall'articolo 28 del Dl 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Non più generalizzato a tutte le attività produttive che utilizzano un immobile mediante contratto di affitto o affitto d'azienda, ma per i mesi a venire sarà rivolto agli specifici settori danneggiati dalla sospensione dell'attività di cui all'allegato 1.

CONDIZIONI OGGETTIVE

- Calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019
- Nessuna limitazione viene prevista sul fronte dei volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura che potranno quindi essere anche superiori ai 5 milioni di euro.

AMMONTARE DEL CREDITO

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
- ridotto al 30% per i canoni di affitto d'azienda.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (ART. 9)

Svanito il sogno di una cancellazione generalizzata della seconda rata IMU per l'anno 2020 (prevista al prossimo dicembre), è stato stabilito che l'agevolazione spetti soltanto per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate..

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, PREMI INAIL DIPENDENTI (ART. 13)

Sospensione dei termini di versamento dei contributi INPS e INAIL di **competenza novembre 2020** (data versamento ordinaria 16.12.20) per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riconducibili ai codici ATECO menzionati nell'Allegato 1.

PER LA GENERALITA' DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

A. CASSA INTEGRAZIONE (ART. 12)

In caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa causa Covid-19 possibilità di accedere ai trattamenti di CIGO, CIGD o Assegno ordinario (FIS) per un massimo di **6 settimane** nel periodo tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Il ricorso all'ammortizzatore sociale è:

- ✓ **gratuito** per coloro che hanno avuto una **diminuzione del fatturato maggiore del 20%** (periodi di riferimento I semestre 2019 e I semestre 2020);
- ✓ **oneroso** e pari:
 - al **9%** della retribuzione globale spettante al lavoratore sospeso per coloro che hanno avuto una **diminuzione del fatturato inferiore al 20%**,
 - al **18%** della retribuzione globale spettante al lavoratore sospeso per coloro che **non hanno avuto una diminuzione del fatturato**.

B. LICENZIAMENTI (ART. 12 comma 10)

Fino al **31.01.2021** precluso per i datori di lavoro la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.